

**Saggi**

FRANCESCO PAOLO LUISO, *Contro il giudicato implicito*..... p. 181

*Sinossi.* Lo scritto si occupa dell'istituto del c.d. «giudicato implicito», chiarendo anzitutto perché l'espressione è utilizzata in maniera impropria in relazione ad alcuni fenomeni in fase di impugnazione. L'Autore esamina poi le ipotesi di giudicato implicito sui presupposti processuali, individuando le principali argomentazioni per cui tale costruzione e la nozione del c.d. doppio oggetto del giudizio non possano essere condivise.

*Abstract.* *The paper analyses on the so-called implicit res judicata, explaining the reasons why that notion does not properly fit some phenomenon in the appeal phases. The Author then analyses the implicit decisions on procedural pre-requisite, identifying the major arguments on the bases of which the implicit rei judicata and the so-called the doctrine of the duplicity of the proceedings' objects cannot be maintainable.*

GIUSEPPINA FANELLI, *Minime note sulle decisioni inesprese a carattere processuale, a margine di un interessante dibattito\**.....» 189

*Sinossi.* L'articolo analizza le ipotesi in cui la Corte di cassazione ammette la formazione di decisioni implicite su presupposti processuali, distinguendole dai casi in cui è invece permessa la rilevazione officiosa degli impedimenti processuali anche nelle fasi di impugnazione. L'Autore riflette sul criterio utilizzato dai giudici della Suprema Corte, non ritenendolo adeguato e condivisibile.

*Abstract.* *The paper analyses the cases in which the Corte di cassazione allows the formation of implicit decisions on procedural pre-requisite, distinguishing them from the cases in which these implicit decisions are not permitted and the procedural issues might emerge ex officio in the appeal phases. The Author examines the criterion used by the judges of the Supreme Court, which is not deemed to be suitable and embraceable.*

ENZO VULLO, *“Essere giusti” con Piero Calamandrei: noterelle a margine di un libro di Franco Cipriani*.....» 203

*Sinossi.* Piero Calamandrei manifestò sempre, in molti suoi scritti, grande ammirazione per Giuseppe Chiovenda, contribuendo significativamente a crearne il mito quale “fondatore” del “moderno” diritto processuale civile italiano. Tale atteggiamento fu giudicato da Franco Cipriani – insigne autore di notevolissimi studi sulla storia di tale disciplina nella prima metà del Novecento – non sincero, ma dettato unicamente da ragioni oblique e “personali”: una tesi, a parere di chi scrive, non solo poco generosa nei confronti del maestro fiorentino ma contraddetta da vari argomenti, anche documentali, dei quali si dà conto in questo lavoro.

*Abstract.* *Piero Calamandrei always expressed, in many of his writings, great admiration for Giuseppe Chiovenda, contributing significantly to creating his myth as the “founder” of the “modern” Italian civil procedural law. This attitude was judged by Franco Cipriani - distinguished author of remarkable studies on the history of this discipline in the first half of the twentieth century - not sincere, but dictated solely by oblique and “personal” reasons: a thesis, in the opinion of the writer of this article, not only little generous towards the Florentine master but contradicted by various arguments, including documentary ones.*

OLGA DESIATO, *L'evoluzione del Collaborative law in Italia: la negoziazione assistita in materia familiare* .....» 217

*Sinossi.* Il contributo analizza le caratteristiche distintive del Collaborative Law sviluppatosi con successo nei paesi nord americani. L'esame della disciplina dettata nell'Uniform Collaborative Law Rules and Act offre il

destro per riflettere sulla bontà delle scelte legislative compiute in Europa ed in particolare sulla procedura di negoziazione assistita in materia familiare introdotta in Italia per effetto della l. 10 novembre 2014, n. 162, che conferisce al ceto forense un ruolo di primaria importanza. L'esegesi del dato normativo, anche straniero, e l'analisi della giurisprudenza edita consentono di risolvere alcune questioni problematiche che la disciplina di nuovo conio pone all'interprete.

*Abstract. The paper analyzes the most important features of the Collaborative Law that has developed successfully in North America. That analysis of the Uniform Collaborative Law Rules and Act makes it possible to reflect on the quality of the legislative choices made in Europe, in particular on the Assisted Negotiation procedure in family matters introduced in Italy by the Law 10 November 2014, n. 162 which gives lawyers an important role in these matters. The critical interpretation of the laws and rules, including foreign ones, and the analysis of the case-law allow to resolve some of the problematic issues that the newest legislation places to the ones that need to interpret it.*

Loïc CADIET, *L'aggiornamento de la Cour de cassation française*.....» 253

*Sinossi.* La Corte Suprema francese attualmente sta avviando cambiamenti significativi al fine di adattarsi al contesto sociale e giudiziario che richiede la modernizzazione del sistema per rispondere alle esigenze del presente. È la sua funzione disciplinare storica di giurisdizione incaricata di far rispettare l'applicazione delle norme di diritto dai giudici di merito che potrebbe trasformarsi. La tendenza è al rinforzo del suo ruolo normativo.

*Résumé. Juridiction judiciaire suprême, la Cour de cassation française est en train de connaître d'importantes évolutions afin de l'adapter à un environnement social et juridictionnel qui impose sa modernisation pour répondre aux besoins du temps présent. C'est son rôle disciplinaire historique de juridiction chargée de faire respecter l'application des règles de droit par les juges du fond qui pourrait s'en trouver transformer. La tendance est au renforcement de son rôle normatif et la tentation de la transformer en cour suprême choisissant les affaires sur lesquelles il conviendrait de statuer n'est pas loin.*

## Giurisprudenza commentata

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, ord. 18 dicembre 2018, con nota di RUGGERO SICILIANO, *Il rito sommario di cognizione dieci anni dopo. Spunti di riflessione e prospettive future\**...» 273

*Sinossi.* Il tribunale di Termini Imerese con una recente ordinanza ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in un giudizio sommario di cognizione, perché appartenente alle cause da trattarsi in composizione collegiale, estendendo però la declaratoria anche alla domanda principale in virtù della connessione c.d. forte tra le stesse. Il decidente ha così definito in rito l'intero giudizio. L'autore illustra le tematiche concernenti il giudizio sommario di cognizione sia sotto il profilo della sua natura giuridica, sia sotto l'aspetto, caratterizzante il caso in esame, attinente al rapporto tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale inammissibile.

*Abstract. The court of Termini Imerese declared with a recent ruling order, the inadmissibility of the counterclaim proposed by the defendant in a summary judgment motion. This is because it belonged to causes dealt with by a collective body, extending the declaration to the main claim by virtue of the connection so-called strong between themselves. The judge thus defined the entire judgment in the rite. The issues concerning the summary judgment motion will be illustrated from the point of view of its legal nature, as well as from the relationship between the main claim and the counterclaim.*

Cass. civ. Sez. III, Sent., 5 ottobre 2018, n. 24534, con nota di LUIGI DE PROPRI, *Il Mugnaio di Roma, il giudicato implicito e il giudice di Karlsruhe\**.....» 283

*Sinossi.* L'autore, nell'affrontare il tema dei limiti oggettivi del giudicato portato da una sentenza di condanna in futuro, instaura un raffronto tra la riportata sentenza con un autorevole precedente del Bundesgerichtshof che aveva espressamente negato l'incidenza del provvedimento che pronuncia la finita locazione sul potere contrattuale volto alla prosecuzione del rapporto. Su tali basi l'autore contesta la stessa configurabilità di una riserva di futuro esercizio del potere sostanziale e riconduce la sentenza in commento alla tendenza della Corte di Cassazione ad estendere eccessivamente le maglie del giudicato cd. implicito.

*Abstract. The author, dealing with the issue of the objective limits of res judicata led by a judgement of condemnation in the future, makes a comparison between the above judgement and an authoritative precedent in the jurisprudence of the German Bundesgerichtshof that had expressly denied the authority of the res judicata pronouncing the termination of the lease on the contractual right intended to continue the relationship. On this basis, the author contests the same grounds of a reservation of a right of option and brings*

*back the judgement in question to the tendency of the Court of Cassation to excessively extend the scope of the so-called implicit res judicata.*

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione tra pari a doppio cieco.